



LA SVOLTA

Fattura elettronica, Italia aripista nella Ue

DI RAFFAELE RIZZARDI

L'opportunità di avvalersi degli strumenti elettronici sia per l'emissione che per il recapito della fattura al cliente risulta di tutta evidenza: meno carta che gira, tempi praticamente istantanei di consegna del documento. Peraltro un simile modus operandi aveva sin dall'inizio suscitato una serie di perplessità, dovute al rischio di alterazione del documento immesso in rete che, se intercettato da soggetti male intenzionati avrebbe potuto essere modificato, cambiando il nominativo del destinatario o, nel caso in cui il disonesto fosse proprio questo soggetto, aumentando l'importo dell'operazione, allo scopo di "scaricare" maggiori costi o di portare in detrazione più Iva di quella corrisposta al fornitore.

Non che la fattura su carta sia assolutamente sicura, come sembra trasparire dalla direttiva comunitaria 2001/115/Ce, che non detta nessuna cautela per questo supporto: le attuali possibilità di scannerizzazione e la qualità della riproduzione consentono di far credere genuine fatture che invece sono il frutto di una vera e propria frode di emissione "fasulla".

L'amministrazione finanziaria italiana, con numerose risoluzioni — peraltro riguardanti in genere reti interne di comunicazione tra clienti e fornitori abituali — aveva aperto questa possibilità molto prima che vi fosse una esplicita disposizione comunitaria, poi recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 52/04, e oggetto di illustrazione da parte dell'agenzia delle Entrate in tempi relativamente recenti, con la circolare 45/E del 19 ottobre 2005. La circolare si occupa anche delle altre novità previste dalle disposizioni ora in vigore, che si stanno affacciando sul mercato, e che sono destinate a una crescita rilevante: l'emissione della fattura affidata a terzi piuttosto che al cliente.

La prima opportunità riguarda, in particolare, le società di emissione delle carte di credito: una remotissima risoluzione, sicuramente non più valida, consentiva di assimilare a vere e proprie fatture gli estratti conto periodici, che tale natura non hanno. Diversa è la possibilità che l'esercen-

te affidi l'emissione della vera e propria fattura alla società di gestione della carta di credito, con un risparmio rilevante degli oneri amministrativi per le società che utilizzano le carte aziendali, ora obbligate ad abbinare i documenti dei singoli fornitori alle distinte di addebito in conto.

L'emissione della fattura da parte del cliente rovescia, invece, sul fornitore l'onere di abbinare i documenti di consegna a quelli di addebito con Iva. Secondo il sistema "tradizionale", il fornitore emette la fattura sulla base dei propri documenti di consegna, mentre con il ribaltamento del soggetto che emette materialmente la fattura sulla base dei propri documenti di rice-

zione della merce, toccherà al fornitore sistemare le differenze tra qualità e quantità in uscita e quelle in entrata.

Questi due nuovi sistemi non vanno confusi con l'autofatturazione o reverse charge, che esiste negli scambi intracomunitari e nel commercio dei materiali di recupero o dei metalli preziosi, ove il cliente è per legge debitore in proprio dell'Iva sull'acquisto. La fatturazione da parte di un terzo o del cliente (self billing) lascia invece al fornitore l'onere dell'esattezza del documento, i cui errori — se non individuati dal cedente o prestatore — comporterebbero oneri e sanzioni.

Tornando alla fattura elettronica "diretta", emessa cioè dal fornitore e trasmessa al cliente, vengono in evidenza le notevoli economie di costo amministrativo conseguenti a questa modalità di trasmissione, specie per il cliente, che potrà avvalersi an-

che dell'archiviazione elettronica del documento. Per quanto riguarda le cautele contro abusi o frodi, la direttiva e le normative nazionali prescrivono che il documento immesso in rete aperta debba essere dotato della firma elettronica certificata, che consente di risalire in modo inequivocabile all'emittente nonché al momento di emissione (marca temporale) e permette di garantire l'integrità del documento e la sua identità rispetto a quello trasmesso. Minori cautele sono richieste nel caso di trasmissioni in reti chiuse, data l'esistenza di sistemi generali di controllo negli accessi.

**Numerose
risoluzioni prima
della direttiva
comunitaria
recepita nel 2004**

**Contro le frodi
la firma certificata
che consente
di risalire alla data
e all'emittente**

